

# Assicurazione responsabilità civile professionale

Attività quale organo di persone giuridiche

Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Trovano applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione come pure a complemento le seguenti categorie di professioni, qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA:

**Categoria professionale Q.  
Attività quale organo di persone giuridiche come pure quale trustee o protector di amministrazioni fiduciarie e trust**

In deroga all'art. 7.5 delle CGA l'assicurazione copre:

20.Q.1

La responsabilità civile legale per danni patrimoniali veri e propri derivanti dall'attività in veste di:

- membro del Consiglio di amministrazione di società anonime;
- direttore operativo e/o socio di società a garanzia limitata;
- membro dell'amministrazione di società cooperative;
- membro del Consiglio di fondazione di fondazioni;
- membro del comitato direttivo di associazioni che gestiscono un'impresa commerciale;

nonché persone giuridiche equivalenti all'estero.

È coassicurata l'attività svolta in veste di liquidatore ai sensi della LEF e del CO/CC nel quadro di un tale mandato.

L'assicurazione copre altresì l'attività svolta in veste di trustee o protector di amministrazioni fiduciarie e trust.

Sono coassicurate le pretese derivanti da:

- danni che l'assicurato provoca alla persona giuridica di cui è organo;
- danni derivanti dalla consulenza in operazioni finanziarie e dall'esecuzione delle stesse (in parziale deroga dall'art. 7.11 delle CGA).

Persone assicurate

20.Q.2

Sono assicurate le persone di cui all'art. 3 lett. a-d delle CGA che svolgono un'attività di organi ai sensi dell'art. 20.Q.1 delle CGA.

20.Q.3

Ogni anno, in concomitanza con la scadenza principale, il contraente è tenuto a comunicare il numero di tutti i mandati assicurabili. Il premio viene calcolato di conseguenza.

Se più persone assicurate siedono all'interno del medesimo comitato, indipendentemente dal loro numero viene riscosso unicamente il premio per un mandato. I danni derivanti da questo genere di mandati sono considerati come un sinistro.

La copertura assicurativa si estende anche ai nuovi mandati che vengono assunti durante l'anno di assicurazione (copertura di previdenza).

Se nel corso della durata contrattuale vengono ceduti dei mandati, la copertura assicurativa per questi ultimi continua a sussistere al massimo per l'intera durata contrattuale, purché le violazioni degli obblighi che implicano la responsabilità civile siano state commesse prima della fine del rapporto di mandato.

Non sono assicurati, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

20.Q.4

I mandati in società immobiliari e istituti finanziari ai sensi dell'art. 19 seg. CGA.

20.Q.5

I mandati in società con azioni quotate in borsa e in imprese multinazionali.

Le pretese per danni dovuti a influssi esterni come oscillazioni di valore o perdite sul corso o rendimenti insufficienti.

20.Q.7

Le pretese per danni causati dalla mancata copertura di rischi valutari e prezzi di mercato.

20.Q.8

Le pretese in relazione all'attività di una persona assicurata in veste di organo di fatto.

20.Q.9

I mandati di persone giuridiche e di amministrazioni fiduciarie e trust ai sensi dell'art. 20.Q.1 delle CGA che al momento della notifica a Zurich contengono una riserva nel rapporto dell'ufficio di revisione.

20.Q.10

- I mandati assunti dopo che è subentrata un'insolvenza;
- le violazioni di obblighi commesse dopo che è subentrata un'insolvenza;

a meno che l'impresa non proceda ad un risanamento di bilancio quanto economico-aziendale.

20.Q.11

Le pretese a cui si applicano le disposizioni sulla responsabilità civile di USA o Canada (a complemento dell'art. 8.1 delle CGA).

Obblighi

20.Q.12

Il mandatario è tenuto ad informarsi almeno una volta all'anno e in maniera comprovabile sullo stato e sull'andamento degli affari.